

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 21 MARZO 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **APPROVAZIONE E DEPOSITO BILANCIO 2013**

Entro il 30.4.2014 gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci il "progetto" di bilancio per la sua approvazione. Si riepiloga in questa scheda l'iter di approvazione del bilancio, con una pratica tabella saranno messe in evidenza le scadenze utili ai fini del corretto adempimento in esame.

Pagina 4

- **LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DELEGA FISCALE**

La Delega fiscale è finalmente divenuta legge. Si tratta della Legge n. 23 dell'11 marzo 2014, che entrerà in vigore dal prossimo 27 marzo e che delega il Governo ad emanare entro un anno una serie di decreti legislativi che riformino il sistema fiscale italiano per renderlo più equo. Tra le principali novità, la riforma del Catasto.

Pagina 9

- **LA COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEI DATI 730/4 ENTRO IL 31.03.2014**

Il 31.03.2014 scade l'invio della comunicazione dell'indirizzo telematico che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 risultanti dai modd. 730/2014 relativi al 2013. Il modello va utilizzato dai soggetti che non hanno già inviato la comunicazione nel 2013 e da coloro che devono variare dati già comunicati.

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 18

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 18

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 19

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 21.03.2014 AL 07.04.2014**

Pagina 20

LA SETTIMANA IN BREVE

Tra gli obiettivi del Governo Renzi volti ad agevolare le imprese è previsto, **da maggio, un taglio del 10% dell'Irap, la cui copertura arriverà, però, da un aumento dal 20% al 26% della tassazione sulle rendite finanziarie** (ad eccezione dei Bot). Una delle **ipotesi** che si sta facendo strada per consentire agli operatori finanziari di adeguarsi alla novità è quella che prevede l'aumento della tassazione sulle rendite **solo a partire da luglio**, non prima. Le differenti tipologie di redditi e di strumenti finanziari interessati dall'aumento della tassazione richiedono, infatti, ben più dei 50 giorni di tempo che si avrebbero altrimenti da adesso fino al 1° maggio.

Il **decreto legge sul "piano casa"** approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo stabilisce la **riduzione dal 15 al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato per i canoni percepiti nel quadriennio 2014-2017**. L'intento è quello di favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti. Della nuova aliquota si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Torna, però, l'incertezza sullo sconto del bonus mobili. Il Quirinale ha, infatti, bloccato la pubblicazione in Gazzetta del Decreto sul piano casa perché la norma che cancellava il limite al bonus mobili secondo il quale la spesa per i mobili non avrebbe dovuto superare quella per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nell'alloggio a cui i mobili ed elettrodomestici acquistati sono destinati, era identica a quella già contenuta nel decreto legge Salva Roma-bis, decaduto. E la reiterazione delle norme dei decreti legge è da molti anni vietata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Sembrerebbe, quindi, necessario il **ritorno a tale tetto alla spesa per il bonus mobili**.

Nel frattempo, è stato **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo il D.L. n. 34 del 20.03.2014**, cioè il **Decreto legge sul lavoro** approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo. Il decreto, che **entra in vigore da oggi 21 marzo**, cancella alcune delle rigidità introdotte dalla legge Fornero (Legge n. 92/2012). Tra le principali novità, **sale da 12 a 36 mesi la durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale** da parte del datore di lavoro. Con riguardo all'**apprendistato**, l'impresa che assume un apprendista **non avrà più l'obbligo di assunzione di una quota di apprendisti**, al termine del percorso formativo, come condizione per poter ricorrere a nuovi apprendisti.

È stato **pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo anche il decreto del ministero dell'Economia del 30.01.2014** che sancisce la piena **operatività** degli **incentivi fiscali** a favore degli investitori nelle **start up innovative** previsti dal **D.L. n. 179/2012**.

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 50/2014 depositata venerdì 14 marzo**, ha **cancellato i commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che prevedevano**, in tema di cedolare secca, un

meccanismo punitivo per i proprietari che avessero omesso di registrare il contratto di locazione o avessero registrato un importo inferiore (l'inquilino che ne presentava denuncia otteneva per quattro anni un affitto molto basso, pari al triplo della rendita catastale, con un taglio sino all'80% del canone di mercato). La Consulta ha **bocciato le norme per "carezza di delega"**, in quanto esse non sono inerenti con la delega che il Governo aveva ricevuto dal Parlamento. Le **conseguenze** della pronuncia sono molto importanti, in quanto ora **i contratti con canone "ridotto" in corso si estinguono automaticamente**, anzi è come se non fossero mai esistiti, e dovrebbero tornare in vigore i "vecchi" contratti con il canone a valore di mercato, che i proprietari dovranno però registrare, visto che non lo avevano fatto a loro tempo. In più, i proprietari, in caso di sfratto per morosità vanificato dalla norma punitiva, potranno riprendere le procedure di sfratto nei confronti degli inquilini.

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha **aggiornato** nuovamente **le Faq sulla "Nuova Sabatini"**, la cui **domanda** potrà essere presentata dalle PMI interessate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014. Si ricorda che le PMI interessate a fruire dell'agevolazione introdotta dall'art. 2, D.L. n. 69/2013 devono presentare la domanda alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'agevolazione è ottenibile fino a comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse ed è concessa sotto forma di contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

Nell'**esame in Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge (As 1322)**, che ha recuperato una parte delle disposizioni in materia di funzionalità di regioni ed enti locali uscite dal decreto «salva Roma bis», emerge che **la rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe trovare una nuova proroga al 30 aprile 2014 oppure al 31 maggio**. Tra gli emendamenti su cui è atteso il voto martedì prossimo c'è in effetti l'equiparazione delle ingiunzioni fiscali ai titoli esecutivi emessi da Equitalia.

OGGETTO: Approvazione e deposito del bilancio 2013

Il codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono** convocare l'assemblea per **approvare il bilancio d'esercizio**.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **tale termine cade quest'anno il prossimo 30 aprile 2014**.

Sono previsti, tuttavia, **alcuni casi** specifici in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato **entro il maggior termine di 180 giorni**. Ciò si ha in presenza di:

- ◆ bilancio consolidato;
- ◆ particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni **presso il Registro delle Imprese** della Camera di Commercio competente.

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO	
<p>REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE</p>	<p>Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ai sensi dell'art. 2423 del C.c.); ◆ la Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2428 del C.c.). Si ricorda che la Relazione sulla gestione non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e che in Nota integrativa indicano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; ✓ il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto/cessione. <p>Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione varia a seconda della presenza o meno dell'organo di controllo. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se è presente l'organo di controllo tali documenti devono essere trasmessi al Collegio sindacale/revisore prima del relativo deposito presso la sede sociale;

	<p>◆ se non è presente l'organo di controllo i documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.</p>
<p>LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, bisogna ricordare che il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 30.04.2014 per il bilancio 2013) o entro 180 giorni in caso di particolari urgenze (29.06.2014 per il bilancio 2013).</p> <p>Considerando che il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, e che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ◆ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. <p>C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.</p> <p>Nelle srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.</p>
<p>IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e/o o dell'eventuale organo di controllo contabile, deve rimanere depositato in copia presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.</p>
<p>LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO</p>	<p>Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (spa o srl).</p> <p>Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata. La lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea¹, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p>

¹ Art. 2479-bis, c.c.

	<p>Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le società non quotate sul mercato: mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ◆ per le società quotate sul mercato: mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. <p>L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.</p>
<p>I TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>L'assemblea dei soci deve essere convocata nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tale termine cade, quest'anno, il prossimo 30.04.2014.</p> <p>Esistono, tuttavia, dei casi particolari in cui l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ma comunque entro i 180 giorni da esso e, quindi, quest'anno, entro il 29.06.2014.</p> <p>Tali ipotesi particolari sono solo quelle specificatamente previste dall'art. 2364 del codice civile, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società tenute alla redazione del bilancio consolidato; ◆ presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società; in quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società. <p>In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all'interno della relazione sulla gestione² che accompagna il bilancio (d'esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata. Nel caso in cui non vengano specificate si determina la responsabilità degli amministratori³, pur restando valida la delibera di approvazione del bilancio.</p>
<p>LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE</p>	<p>La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.</p> <p>La mancata convocazione, inoltre, espone gli amministratori all'azione di responsabilità da parte dei soci o di terzi, che possano aver subito un danno da tale omissione.</p>

² Art. 2428, comma 1, c.c.

³ Art. 2392, c.c.

IL DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE	<p>Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (entro il 30.05.2014 nel caso di approvazione nel termine ordinario di 120 giorni) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.</p> <p>Quest'ultima è individuata in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sede legale, nel caso di società o consorzio; ◆ la sede secondaria italiana, nel caso di società estera. <p>Il bilancio depositato deve essere, altresì, corredato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la relazione sulla gestione (se presente); ◆ la relazione del collegio sindacale (se esistente) o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile; ◆ il verbale di approvazione del bilancio. 				
	TABELLA RIEPILOGATIVA	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO	
Approvazione bilancio					
		Termine ord.	Termine straord.	Termine ord.	Termine straord.
	Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se necessaria) entro i 30 giorni precedenti l'assemblea	31.03.2014	30.05.2014	15.04.2014	14.06.2014
	Comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea			-	-
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	31.03.2014	30.05.2014	15.04.2014	14.06.2014
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni	15.04.2014	14.06.2014	22.04.2014	21.06.2014
Nelle srl senza organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea					

	che precedono l'assemblea ⁴				
	Approvazione bilancio entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	22.04.2014	21.06.2014	30.04.2014	29.06.2014
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	30.04.2014	29.06.2014	30.05.2014	29.07.2014

⁴ Per le spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04 o il 14.06.

OGGETTO: Le principali novità fiscali contenute nella Legge Delega fiscale

Il **16 aprile 2012** il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del **Disegno di legge Delega fiscale**, con l'intento di attuare una **riforma** del nostro **sistema fiscale**.

A distanza di quasi due anni, dopo un lungo e complesso iter parlamentare, il Ddl è divenuto finalmente legge. Si tratta della **Legge n. 23 dell'11 marzo 2014**, che è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014** e che entrerà **in vigore dal prossimo 27 marzo**.

Diverse le novità contenute nel provvedimento, tra cui spiccano quelle riguardanti:

- ◆ la riforma del **Catasto**, con determinazione della rendita catastale in base ai metri quadrati in luogo del numero dei vani;
- ◆ il rafforzamento della **lotta all'evasione**;
- ◆ la regolazione dell'**abuso del diritto**;
- ◆ la revisione ed il **riordino dei regimi fiscali**;
- ◆ la **nuova IRI**, Imposta sul Reddito Imprenditoriale;
- ◆ la revisione del **contenzioso tributario**;
- ◆ la **razionalizzazione dell'Iva**, con un ritocco ai regimi speciali Iva e all'Iva di gruppo;
- ◆ i nuovi criteri per la determinazione del realizzo delle **perdite sui crediti**.

Il Governo è delegato ad attuare la **riforma del sistema fiscale adottando una serie di Decreti Legislativi entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge Delega stessa, **di cui almeno uno entro i primi 4 mesi**.

LA LEGGE DELEGA FISCALE: LE PRINCIPALI NOVITA'	
LA DELEGA AL GOVERNO (Art. 1)	Il Governo è delegato ad adottare alcuni Decreti Legislativi per la riforma del sistema fiscale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Delega stessa.
CATASTO (Art. 2)	Si prevede una riforma del Catasto , con la determinazione della rendita catastale degli immobili in base ai metri quadrati anziché in base al numero di vani , in modo da garantire una maggiore equità al sistema. In particolare, verranno rideterminate le destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali . Il valore patrimoniale medio ordinario sarà determinato: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che si basa sui metri quadrati dell'immobile ed utilizza funzioni statistiche che esprimono la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso Comune;

	<p>◆ per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che si basa su procedimenti standardizzati di stima diretta; se non è possibile fare riferimento ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, oppure il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente.</p> <p>La rendita media ordinaria sarà determinata mediante un processo estimativo che utilizza funzioni statistiche idonee ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni; qualora, invece, non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, si applicano ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.</p> <p>Saranno poi previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.</p> <p>Per le unità immobiliari di interesse storico o artistico, saranno previste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione e del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.</p>
<p>EVASIONE FISCALE (Art. 3)</p>	<p>Il Governo definirà un criterio di misurazione dell'evasione, con riferimento a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'Anagrafe tributaria. I risultati saranno calcolati e pubblicati ogni anno.</p>
<p>EROSIONE FISCALE (Art. 4)</p>	<p>Il Governo dovrà redigere ogni anno un rapporto sulle "spese fiscali", <i>"intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, regime di favore"</i>. Se vi sono spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze socio-economiche, queste potranno essere ridotte, eliminate o riformate, ferma restando la tutela della famiglia, della salute, delle persone svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.</p> <p>In funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione di tale monitoraggio dell'erosione fiscale, il Governo è delegato a procedere alla razionalizzazione ed alla stabilizzazione degli istituti del 5 per mille e dell'8 per mille.</p>

<p>ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE (Art. 5)</p>	<p>Verrà riformata la disciplina vigente in tema di antielusione e di abuso del diritto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verrà data una definizione unificata di "abuso del diritto" ed "elusione fiscale", intendendo per tale l' "<i>uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione</i>"; ◆ verrà prevista l'inopponibilità all'Amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui si fa un uso distorto; ◆ dovrà essere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione degli strumenti giuridici utilizzati, mentre sul contribuente dovrà ricadere l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustifichino il ricorso a tali strumenti; ◆ deve essere in ogni caso garantita al contribuente la libertà di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
<p>RISCHIO FISCALE (Art. 6)</p>	<p>Viene prevista l'introduzione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, nell'ambito della cooperazione e della comunicazione tra le imprese e l'Amministrazione finanziaria, "<i>con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni</i>".</p>
<p>TUTORAGGIO (Art. 6)</p>	<p>Il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per revisionare ed ampliare il "tutoraggio" nei confronti, in particolare, dei contribuenti di minori dimensioni o delle persone fisiche per l'assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni ed il calcolo delle imposte.</p>
<p>RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI (Art. 6)</p>	<p>Il Governo è delegato ad introdurre disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari e ad armonizzare tale istituto, anche attraverso una revisione della disciplina sanzionatoria per evitare che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.</p>
<p>INTERPELLI (Art. 6)</p>	<p>Il Governo attuerà una revisione della disciplina degli interPELLI, per migliorare la tempestività nella redazione dei pareri ed eliminando le forme di interpellato obbligatorio nei casi in cui non producano benefici, ma solo aggravii per i contribuenti e per l'Amministrazione.</p>
<p>RIORDINO DEI REGIMI FISCALI (Art. 7)</p>	<p>Verrà effettuata una revisione e riordino dei regimi fiscali ed una revisione delle funzioni dei sostituti d'imposta, dei Caf e degli intermediari fiscali, con il potenziamento dell'utilizzo di strumenti informatici.</p>

<p>SISTEMA SANZIONATORIO (Art. 8)</p>	<p>Il Governo revisonerà il sistema sanzionatorio penale nel settore tributario, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa.</p> <p>E' prevista, inoltre, una revisione del regime della dichiarazione infedele.</p>
<p>ATTIVITA' DI CONTROLLO (Art. 9)</p>	<p>Verrà rafforzata l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un più appropriato utilizzo delle banche dati a disposizione; ◆ i potenziamento della tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità; ◆ il potenziamento dell'utilizzo della fattura elettronica; ◆ l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.
<p>REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Art. 10)</p>	<p>Il Governo ha il compito di introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, in particolare attraverso il rafforzamento dell'istituto della conciliazione nel processo tributario e dell'utilizzo della PEC per le comunicazioni e le notificazioni e la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie.</p>
<p>IRI (Art. 11)</p>	<p>Sarà istituita un'imposta unica, l'IRI (Imposta sul Reddito Imprenditoriale), a cui potrà essere assoggettato sia il reddito d'impresa o di lavoro autonomo ora soggetto ad IRPEF, sia il reddito d'impresa ora soggetto ad IRES, al fine di assimilare il trattamento fiscale dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti passivi IRPEF a quelli d'impresa dei soggetti passivi IRES.</p> <p>Attualmente, infatti, le persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (anche attraverso società personali o studi associati) devono far confluire il reddito aziendale nel proprio reddito personale, il quale però è soggetto all'Irpef con aliquota progressiva, che può arrivare, per i redditi oltre € 75.000, fino al 43%.</p> <p>Questo sistema genera una differenza di trattamento fiscale rispetto alle società di capitali (e ai loro soci), per le quali il reddito non distribuito è tassato in capo alla società con imposta proporzionale pari al 27,5% (IRES).</p> <p>Con la riforma che si intende attuare, invece, per professionisti e imprenditori soggetti passivi Irpef, l'utile non prelevato e reinvestito nell'impresa o nello studio potrà essere soggetto alla tassazione IRI, che avrà aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, mentre le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci saranno deducibili dalla base imponibile dell'IRI e concorreranno a formare il reddito complessivo</p>

	<p>imponibile ai fini IRPEF dell'imprenditore e dei soci.</p> <p>Per i contribuenti di minori dimensioni, poi, viene prevista l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento a forfait di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, coordinandoli con analoghi regimi vigenti.</p> <p>Il Governo avrà anche il compito di prevedere possibili forme di opzionalità e di chiarire la definizione di "autonoma organizzazione" ai fini di una corretta applicazione dell'IRAP.</p>
<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DELLA PRODUZIONE NETTA (Art. 12)</p>	<p>Governo intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ introdurre criteri chiari e coerenti per la redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti; ◆ estendere il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; ◆ riformare il trattamento fiscale delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'individuazione della residenza fiscale; ✓ la tassazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate; ✓ il regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato ed il regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati; ✓ il regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere; ✓ il regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti; ✓ il regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero; ◆ revisare i regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza; ◆ revisare, razionalizzare e coordinare la disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.
<p>IVA (Art. 13)</p>	<p>E' previsto un restyling dei regimi speciali IVA e dell'IVA di gruppo, in modo tale da recepire le norme della direttiva comunitaria 2006/112/CE.</p>
<p>ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Art. 13)</p>	<p>Sarà attuata una revisione delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imposte sulla produzione e sui consumi; ◆ imposte di registro; ◆ imposte di bollo; ◆ imposte ipotecarie e catastali;

	<ul style="list-style-type: none">◆ tasse sulle concessioni governative;◆ imposte sulle assicurazioni;◆ imposte sugli intrattenimenti; al fine di: <ul style="list-style-type: none">◆ semplificare gli adempimenti;◆ razionalizzare le aliquote;◆ accorpare o sopprimere particolari fattispecie.
<p>TASSAZIONE AMBIENTALE (Art. 15)</p>	<p>Viene prevista, in sintonia con le politiche UE:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'introduzione di nuove forme di tassazione finalizzate ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy;◆ la revisione delle accise sui prodotti energetici in base al contenuto di carbonio: in particolare, il gettito derivante dalla carbon tax sarà destinato prioritariamente al finanziamento delle energie rinnovabili.

OGGETTO: La comunicazione per la ricezione dei dati 730/4 entro il 31.03.2014

Per poter ricevere i risultati del modello 730 e provvedere quindi ad effettuare i relativi conguagli nelle buste paghe, i **sostituti d'imposta** devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate, **con apposito modello, l'utenza telematica** presso la quale intendono ricevere il flusso di informazioni, che può essere la propria o quella degli intermediari abilitati di cui si avvalgono.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente **entro il 31.03.2014**, utilizzando il modello di **"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"** disponibile gratuitamente sui siti internet www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.gov.it.

LA COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEI DATI 730-4	
SOSTITUTI D'IMPOSTA INTERESSATI	<p>Il modello di "Comunicazione per la ricezione dei dati dei 730-4" deve essere compilato e presentato da tutti i sostituti d'imposta che intendono conoscere i dati dei modelli 730-4, per la liquidazione dell'esito finale dei 730 dei loro dipendenti, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'INPS e i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del MEF, considerato che utilizzano propri canali telematici per la ricezione dei modd. 730-4; ◆ i sostituti d'imposta che hanno già ricevuto, negli anni precedenti, i modd. 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate e non devono comunicare variazioni dei dati già forniti.
IL MODELLO DI COMUNICAZIONE	<p>Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013 ha approvato il nuovo modello di Comunicazione con le specifiche tecniche. Il Modello è costituito da un unico prospetto, suddiviso in alcune sezioni:</p> <p>Dati del sostituto d'imposta richiedente, dove bisogna riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale del sostituto d'imposta; ◆ il numero di protocollo che l'Agenzia delle Entrate ha attribuito all'ultimo mod. 770/S inviato nell'anno precedente rispetto a quello in cui è inviata la Comunicazione; nel caso di mancata presentazione del mod. 770/S bisogna barrare la relativa casella; ◆ il numero di cellulare o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica del sostituto (uno dei due dati è obbligatorio)⁵;

⁵ Per consentire all'Amministrazione finanziaria di avere a disposizione un recapito veloce del sostituto per eventuali comunicazioni inerenti il flusso di informazioni modello 730-4.

	<p>Comunicazione sostitutiva dove bisogna indicare il numero di protocollo attribuito alla Comunicazione inviata in precedenza e che si intende sostituire. La comunicazione sostitutiva va compilata in tutte le sue parti (compresi quindi anche i dati non variati);</p>
	<p>Quadro A, dove il sostituto richiede che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso la sua utenza telematica, che potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fisconline; ◆ Entratel, in questo caso bisogna indicare il "codice sede Entratel".
	<p>Quadro B, dove il sostituto richiede che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili invece presso l'utenza telematica di un intermediario abilitato⁶. La compilazione del quadro B è alternativa a quella del quadro A. Infatti, i sostituti d'imposta possono chiedere che i dati dei modelli 730-4 siano resi disponibili, anziché presso la propria utenza, presso quella di un intermediario da essi scelto.</p> <p>Il quadro B si compone della:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ colonna 1, dove deve essere riportato il codice fiscale dell'intermediario; ◆ colonna 2, dove deve essere riportato il codice sede Entratel dell'intermediario. Tale codice viene attribuito al momento della richiesta di abilitazione al servizio, ed è costituito da 3 numeri compresi tra "000" (in caso di sede unica o sede principale) e "999" (per le sedi secondarie). Esso è reperibile nell'attestazione di abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nonché sulla parte superiore sinistra della schermata del sito Entratel, dopo il codice fiscale. Nella comunicazione è possibile indicare un unico Codice sede Entratel, ferma restando la possibilità, per il sostituto d'imposta, di attribuire diversi codici sede al fine di tenere separate le diverse articolazioni dell'impresa, dandone evidenza nel mod. CUD e nel mod. 730 e 730-4. Il sostituto d'imposta può quindi continuare ad utilizzare diversi codici sede ma gli stessi non sono gestibili e non vanno riportati nel modello in esame; ◆ colonna 3, dove deve essere indicato il numero di cellulare dell'intermediario; ◆ colonna 4, dove deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario.
	<p>Revoca della comunicazione, nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia cessato l'attività ed abbia pertanto perso la qualifica di sostituto d'imposta. Il sostituto dovrà pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ barrare la relativa casella; ◆ indicare la partita Iva cessata. <p>La comunicazione di revoca va inviata all'Agenzia delle Entrate al verificarsi della cessazione dell'attività e non in caso di variazione della scelta dell'intermediario. In quest'ultimo caso infatti va inviata una comunicazione sostitutiva e non va compilato il riquadro relativo</p>

⁶ Il quadro B va utilizzato anche da ogni società di un gruppo che intende far pervenire i dati dei mod. 730-4 presso l'utenza telematica di un'altra società appartenente allo stesso gruppo.

	<p>alla revoca della comunicazione.</p> <p>Firma della comunicazione da parte del sostituto d'imposta</p> <p>Impegno alla presentazione telematica del modello, da compilare a cura dell'intermediario che si è assunto l'incarico della presentazione della comunicazione, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice fiscale dell'intermediario; ◆ data dell'impegno; ◆ firma dell'intermediario <p>Delega del sostituto, da compilare se è stato compilato il Quadro B, ossia solo nel caso in cui il sostituto abbia incaricato un intermediario alla ricezione dei dati dei mod. 730-4 dei propri dipendenti. I dati richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice fiscale del sostituto; ◆ codice fiscale dell'intermediario; ◆ firma del sostituto.
<p>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO</p>	<p>Il modello di Comunicazione deve essere presentato dai sostituti d'imposta, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31 marzo di ogni anno. Anche se non espressamente previsto si ritiene che le comunicazioni inviate entro il 31.3.2014 ma scartate dal servizio telematico, siano tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della ricevuta di scarto.</p> <p>L'unica modalità di trasmissione consentita è quella telematica, utilizzando l'apposito prodotto informatico "Comunicazione 730-4 2013" reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella versione 1.0.0 del 28.02.2013.</p> <p>Qualora l'invio telematico non risulti possibile, i modd. 730-4 dovranno essere inviati direttamente al sostituto d'imposta con i mezzi ritenuti più idonei ("vecchia" modalità) ai sensi dell'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99.</p> <p>Ciò si può verificare nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'Agenzia delle Entrate "restituisce" al CAF/professionista abilitato i modd. 730-4 che non è in grado di inviare al sostituto d'imposta in quanto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lo stesso non ha presentato la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"; ✓ l'invio telematico all'utenza indicata nella comunicazione non è andata a buon fine; ◆ il sostituto d'imposta "restituisce" al CAF / professionista abilitato i modd. 730-4 ricevuti dall'Agenzia in quanto relativi a soggetti diversi dai propri sostituiti per i quali, quindi, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 7/E del 20 Marzo 2014

L'Agenzia fornisce chiarimenti su **date e adempimenti per l'ammissione alla ripartizione del 5 per mille per l'esercizio 2014**, le cui **domande** devono essere presentate a partire **dal 21 marzo** attraverso i canali telematici *Entratel* e *Fisconline*. Il documento di prassi spiega, inoltre, come correggere eventuali errori d'iscrizione e regolarizzare le domande. La campagna d'iscrizione terminerà anche quest'anno il 7 maggio.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 32/E del 19 Marzo 2014

L'Agenzia chiarisce che **l'innalzamento del numero delle rate, da due a otto** – anche non consecutive – il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, si applica **anche ai piani di rateizzazione pendenti** e, dunque, non decaduti, alla data di entrata in vigore del Decreto del Fare (DI n. 69/2013), quindi **al 22 giugno 2013**. Viene, inoltre, precisato che si applicano anche al mancato pagamento delle rate le regole introdotte dal decreto di attuazione del 6 novembre 2011 in materia di durata del piano di rateazione, che hanno consentito, anche ai piani di pagamento in corso, l'ampliamento del numero di rate - da 72 a 120 - su richiesta del contribuente.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **14 Marzo 2014**

L'Agenzia rende noti i **dati dell'adesione alla mediazione tributaria** per le controversie fiscali di valore fino a 20.000 euro. Dai dati emerge che **più della metà dei contribuenti (57%) ricorre all'istituto** evitando il ricorso al giudice. Circa il 97% delle richieste di mediazione si chiude in 90 giorni. Infatti, il numero dei ricorsi presentati in commissione tributaria è stimato in discesa di quasi il 39% in due anni, passando dai 159.392 del 2011 a meno di 100mila del 2013.

Comunicato stampa del **19 Marzo 2014**

L'Agenzia illustra in sintesi il **contenuto della Risoluzione n. 32/E/2014**, che afferma che possono avvalersi della norma agevolativa che ha innalzato **da due a otto** il numero delle **rate** il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo **anche i piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013**, data di entrata in vigore dal Decreto Fare (DI n.69/2013).

Comunicato stampa del **20 Marzo 2014**

L'Agenzia informa che **dal 21 marzo e fino al 7 maggio** gli enti interessati potranno inviare la **domanda per l'ammissione alla ripartizione del 5 per mille per l'esercizio 2014** e informa che i passi e gli adempimenti sono illustrati nella **Circolare n. 7/E/2014**.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 21.03.2014 AL 07.04.2014

Martedì 25 Marzo 2014	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile .
Lunedì 31 Marzo 2014	Invio telematico, da parte dei sostituti d'imposta , del modello " Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate " per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti
Lunedì 31 Marzo 2014	Ultimo giorno utile, per i contribuenti che intendano beneficiare della detrazione del 55%-65% per i lavori di riqualificazione energetica iniziati/proseguiti nel 2013 e non ultimati entro lo stesso anno , per l'invio telematico della Comunicazione Modello IRE relativa alle spese sostenute nel 2013
Lunedì 31 Marzo 2014	Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni di importo > € 500 effettuate nel mese precedente nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza e domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. " black list ")
Lunedì 31 Marzo 2014	Presentazione della dichiarazione (modello INTRA 12) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali
Lunedì 31 Marzo 2014	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali
Lunedì 31 Marzo 2014	Versamento, da parte delle imprese di assicurazione , dell' imposta sui premi ed accessori incassati nel mese di Febbraio 2014 , nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2014 .

Lunedì 31 Marzo 2014	Presentazione del Modello EAS da parte degli enti non commerciali di tipo associativo e delle società sportive dilettantistiche per comunicare eventuali variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione.
Lunedì 31 Marzo 2014	Versamento dell' imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.03.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.03.2014 e per i quali non si sia optato per il regime della " cedolare secca "
Lunedì 31 Marzo 2014	Comunicazione all'Anagrafe tributaria , da parte degli intermediari finanziari , dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente .
Lunedì 31 Marzo 2014	Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Febbraio 2014).
Lunedì 31 Marzo 2014	Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.
Lunedì 31 Marzo 2014	Invio della comunicazione dell'opzione per il regime della "tonnage tax" da parte delle imprese marittime.
